

testo dell'allegato del Ministero, e sospendere, per ora, sino all'approvazione definitiva della legge, l'articolo 13, perchè tutto questo si concorda coi termini, che abbiamo per necessità di cose prorogato.

Carcano, relat. re. La Commissione consente nella proposta del ministro di tener sospeso l'articolo 13.

Sonnino Sidney. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Sonnino Sidney. Una parola per uno schiarimento.

Non ho capito la portata della proposta, che mi pare abbia voluto fare ora il ministro del tesoro.

Qui si proponeva dalla Commissione di unire insieme il 15 per cento della circolazione come limite d'impiego in divisa estera con quello che permetteva l'articolo 19 della Convenzione, cioè coi 40 milioni della riserva metallica, e di stabilire che, se la somma di queste due concessioni supera il 30 per cento delle riserve metalliche, si dovrà ridurre di altrettanto.

Questo era il concetto limitativo dell'impiego in divisa estera, che il ministro del tesoro riconobbe oggi giusto, e che egli accettava completamente; tanto vero che come compenso alla Banca d'Italia, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Casalini, egli diceva di abbonare la tassa di circolazione dei biglietti della Banca Romana.

Ora, secondo me, se voi sopprimete o sospendete l'articolo 13, le cose cambiano di aspetto.

L'articolo 13 della Convenzione non solo concede una facoltà alla Banca, ma determina il compenso che, nel caso di una sospensione di tale facoltà, l'erario dovrà rilasciare all'istituto.

Non mi pare quindi questa una disposizione da potersi sospendere senza dar luogo a gravi questioni.

Evidentemente ci deve essere un malinteso; ed io non parlo ora per fare opposizione alla legge, ma nell'interesse della sua maggiore chiarezza.

A me pare che per mantenere il concetto, che ha informato la Commissione, bisogna troncare l'articolo alla parola *Istituto*, togliendone l'ultimo capoverso; e che inoltre si debba aggiungere, in omaggio al concetto espresso dal ministro del tesoro dietro le giuste osservazioni dell'onorevole Casalini, e perchè

la Banca d'Italia avrebbe per legge il diritto di chiedere i compensi, un capoverso, in cui fosse detto che l'abbuono da farsi in relazione a questa limitazione, secondo quanto fu stipulato con la Banca d'Italia, dovrebbe prelevarsi sopra la tassa di circolazione, che grava sui biglietti forniti alla liquidazione della Banca Romana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rubini.

Rubini, della Commissione. Se il tempo non stringesse tanto, dimostrerei all'onorevole Sonnino che la proposta del ministro quanto alla limitazione nell'impiego dei titoli risponde a ciò che l'onorevole Sonnino desidera.

Ma, poichè ormai il tempo stringe, io prego l'onorevole ministro di lasciare stare l'articolo 13 come è e di consentire invece che l'articolo 7 della Commissione venga diminuito dell'ultima parte, quella che dice:

«... quando questa proporzione superi rispettivamente la misura degli impieghi previsti dall'articolo 19 della Convenzione colla Banca d'Italia e dall'articolo 13 del Banco di Sicilia.»

Luzzatti, ministro del tesoro. Va bene così.

Rubini, della Commissione. Parmi che così anche l'onorevole Sonnino possa essere contento. (*Interruzioni — Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio, li prego!

Rubini, della Commissione. La proposta dell'onorevole Sonnino meriterebbe di esser seriamente considerata. Ma comprende la Camera che non è più il momento questo di discutere su questioni che possono avere attinenza anche con impegni contrattuali. È per ciò che io prego l'onorevole Sonnino di voler convertire la sua proposta, che forse non potrebbe essere accettata, anche per ragioni di procedura, in una raccomandazione che potrà essere accettata dal ministro del tesoro e tenuta presente per l'ulteriore studio della questione.

Presidente. Ma io debbo ancora sapere se rimane salva l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Rubini, della Commissione. Sì, quella va mantenuta.

Presidente. Dunque l'articolo 7 rimane così modificato:

« Agli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 19 della Commissione con la Banca d'Italia e degli articoli 9 e 13 dell'allegato per il Banco di Sicilia, gli impieghi ivi previsti non dovranno mai eccedere la